



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CINISI

Via Sacramento, snc - 90045 CINISI (PA)

C.M. PAIC846007 - C.F. 97163700822 - C.U. UF53BN - Tel. 091.8664046

[www.istitutocomprensivocinisi.edu.it](http://www.istitutocomprensivocinisi.edu.it) - E-mail: [paic846007@istruzione.it](mailto:paic846007@istruzione.it) - [paic846007@pec.istruzione.it](mailto:paic846007@pec.istruzione.it)

CIRCOLARE n.

Al personale dipendente dell'Istituto

OGGETTO: Obbligo di notifica delle violazioni dei dati (cd. "data breach")

Con la presente circolare si evidenzia che l'art. 33 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libertà di circolazione di tali dati, del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati, prevede l'obbligo da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni di comunicare al Garante per la protezione dei dati personali qualsiasi evento di "violazione di dati personali".

Lo stesso Regolamento UE 2016/679, all'art. 4 punto 12), fornisce la seguente definizione di violazione dei dati personali: "la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, pertanto, la definizione di "violazione di dati personali" contempla non solo le fattispecie in cui vi sia stato un accesso abusivo ai dati personali, casistica invero fortunatamente abbastanza rara, ma anche il caso della distruzione o della perdita dei dati personali, che invece sono eventi che si possono verificare con una certa frequenza, ad esempio a causa del guasto di un supporto di memorizzazione, di un virus informatico, di un non corretto svolgimento delle procedure di backup, etc.

Oppure, può riguardare la casistica di dati personali o sensibili comunicati o portati a conoscenza di soggetti, interni o esterni all'Istituto, non autorizzati o non titolati.

È importante, inoltre, ricordare che la violazione dei dati personali non riguarda solamente i dati in formato elettronico, ma può riguardare anche i dati in formato cartaceo; questa seconda casistica, anzi, è la più critica da gestire, in quanto se vi fosse la perdita o il furto di fascicoli cartacei contenenti dati personali, tale evenienza potrebbe essere molto difficile da rilevare.

Si chiede, pertanto, di porre la massima attenzione nel monitorare e rilevare tempestivamente tutti gli eventi di tipo "violazione dei dati personali", compresi gli eventi per i quali non vi sia la certezza ma anche solo un sospetto, e comunicarli immediatamente al Dirigente Scolastico, il quale provvederà ad informare tempestivamente il Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che provvederà ad effettuare tutte le valutazioni del caso di concerto con il Dirigente Scolastico ed a predisporre, se ve ne siano i presupposti, la notificazione da effettuare entro 72 ore all'Autorità di Controllo nazionale (Garante per la protezione dei dati personali). Si ricorda che la tardiva od omessa notificazione al Garante di un evento di tipo "violazione dei dati personali" ed è punita con gravose sanzioni ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettera a) del Regolamento Europeo.

Si invita a prendere visione del Regolamento nella sezione privacy del sito web istituzionale "Regolamento data breach".

Cordiali saluti.



IL Dirigente Scolastico  
Benedetta Lidia Bartolotta